

DETERMINAZIONE DSAI/6/2021/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE. EVENTUALE CHIUSURA CON PROCEDURA SEMPLIFICATA

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 19 marzo 2021

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689 (di seguito: legge 689/81);
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i. (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019" e s.m.i. (di seguito: RQDG 14/19);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- la deliberazione dell'Autorità 4 febbraio 2020, 27/2020/E/gas (di seguito: deliberazione 27/2020/E/gas);

- le Linee guida del Comitato italiano gas 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante "Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni" e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell'Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell'Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell'articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19, l'impresa distributrice è tenuta a predisporre per ogni impianto di distribuzione il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersioni di gas" in conformità alle norme tecniche vigenti;
- ai sensi dell'articolo 12, comma 8, della RQDG 14/19 (sostituito per il periodo regolatorio 2020-2025 dall'articolo 14, comma 8, della RQDG 20/25), le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono tenute a disporre di procedure operative nel rispetto delle norme tecniche vigenti e, ove mancanti, delle linee guida di cui all'articolo 25, comma 2, della RQDG 14/19 (ora articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25), almeno per le seguenti attività di: a) pronto intervento; b) odorizzazione del gas; c) attivazione della fornitura; d) classificazione delle dispersioni localizzate; e) ricerca programmata delle dispersioni; f) protezione catodica; g) sorveglianza degli impianti di riduzione, di odorizzazione, ove previsti, e di attrezzature a pressione al fine di garantire la sicurezza e mantenere in efficienza tali impianti e garantire la continuità di esercizio; h) gestione delle emergenze; i) gestione degli incidenti da gas;
- ai sensi dell'articolo 14 della RQDG 14/19, le imprese che esercitano l'attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui:
 - l'obbligo di disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti in materia (comma 1, lettera a); in particolare, i punti 3 e 7 delle Linee guida CIG 10 prescrivono alle imprese di distribuzione di gas di mettere in sicurezza l'impianto di utenza in caso di segnalazione di pronto intervento tra cui i casi di dispersione di gas a valle del punto di riconsegna;
 - l'obbligo di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (comma 1, lettera c), punto iii);

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, lettera f), della RQDG 14/19, l'impresa distributrice per ogni dispersione localizzata, comprese quelle eliminate all'atto della localizzazione, registra, tra l'altro, la tipologia del punto di impianto di distribuzione sul quale è stata localizzata la dispersione, distinguendo tra punto AP/MP e BP e suddividendo a sua volta il punto in: (i) rete; (ii) impianto di derivazione di utenza parte interrata; (iii) impianto di derivazione di utenza parte aerea; (iv) gruppo di misura;
- ai sensi dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, in sede di controllo dei dati di qualità da parte dell'Autorità, le imprese distributrici forniscono su supporto elettronico, relativamente agli eventi di sicurezza oggetto del controllo, per le dispersioni localizzate, un elenco contenente per ogni dispersione localizzata i campi indicati in tabella N della RQDG 14/19.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 27/2020/E/gas, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettante imprese distributrici di gas naturale – tra cui SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. (di seguito SEI o società) – individuate tra quelle che negli ultimi cinque anni non hanno subito una verifica ispettiva ai fini del riconoscimento degli incentivi e in regolazione, tenendo anche conto della loro distribuzione sul territorio nazionale;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 22, 23, 24 e 25 settembre 2020, una verifica ispettiva presso la sede legale della società, avente ad oggetto i dati relativi all'impianto di distribuzione di gas naturale, denominato "BACINO MANTOVA + PORTO MN", gestito dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva e della documentazione ivi acquisita nonché della nota del 14 ottobre 2020 (acquisita con prot. Autorità 32808), è emerso che:
 - i. in violazione dell'articolo 12, comma 4, della RQDG 14/19, la società, come dalla stessa ammesso nella nota del 14 ottobre 2020, non ha compilato correttamente il "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas" relativo agli anni 2017 e 2018. In particolare, la società, nella citata nota del 14 ottobre 2020, ha dichiarato che "*...in entrambi i rapporti annuali di cui sopra (anni di riferimento 2017 e 2018), per mero errore materiale, è stata attribuita la quantità di metri di rete in "Ghisa risanata" alla voce "Altri materiali". Sono state semplicemente invertite le indicazioni dei dati relativi alle due voci: alla voce "Altri materiali" doveva essere indicato "0" e alla voce "Ghisa risanata" dovevano essere indicati i seguenti dati di lunghezza reti in metri lineari: 1.249 nel rapporto per l'anno di riferimento 2017; 669 per l'anno di riferimento 2018...*". Inoltre, con riferimento al "Rapporto annuale di valutazione dei rischi di dispersione gas" relativo all'anno 2018, la società ha indicato, nel campo "Numero di dispersioni segnalate da terzi sulle tubazioni stradali (D)", tre dispersioni anziché zero per l'anno di riferimento

- (t) 2018 e quattordici dispersioni anziché una per l'anno precedente all'anno di riferimento (t-1) 2017, contrariamente a quanto riportato nella comunicazione effettuata all'Autorità ai sensi dell'articolo 28, comma 4, della RQDG 14/19 (punto 15 della *check list* e allegati 3 e 4 alla nota del 14 ottobre 2020 nonché "Raccolta Dati: Sicurezza e continuità del servizio di distribuzione gas" anni 2017 e 2018);
- ii. in violazione dell'articolo 12, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 14/19 e dell'articolo 14, comma 8, lettere a) e d), della RQDG 20/25, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, dispone di procedure operative (vigenti dal febbraio 2017), relative alle attività di pronto intervento e di classificazione delle dispersioni localizzate, denominate rispettivamente "PS 006 GAS (Rev. 1) Piano di pronto intervento e gestione delle emergenze – Incidenti da gas" e "PS GAS – 003 Classificazione dispersioni gas", non aggiornate e/o non conformi alle norme tecniche vigenti (punto 16 della *check list* e doc. 16a e 16c allegati);
- iii. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera a), della RQDG 14/19 nonché dei punti 3 e 7 delle Linee Guida CIG 10, la società non ha correttamente fronteggiato una richiesta di pronto intervento in conformità alle normative tecniche vigenti che impongono la messa in sicurezza dell'impianto in caso di dispersione di gas a valle del punto di riconsegna; in particolare, la società, nonostante sia intervenuta in data 12 dicembre 2018 a seguito di una segnalazione telefonica per dispersione di gas, è stata costretta a ritornare il giorno successivo a causa di una ulteriore segnalazione di dispersione di gas relativa alla medesima utenza (doc. 10a allegato alla *check list*, progressivi nn. 2379 e 2382 della Tabella verifica componente dispersioni - Dettaglio);
- iv. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera c), punto iii), della RQDG 14/19, la società non ha ottemperato all'obbligo di disporre di un centralino di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da tenere immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento; in particolare, dall'ascolto delle registrazioni vocali di 45 (quarantacinque) chiamate telefoniche, estratte a campione, pervenute al centralino di pronto intervento nell'anno 2018, è emerso che, in occasione di una delle suddette chiamate (progressivo n. 1484 della Tabella verifica componente dispersioni - Dettaglio), il centralinista di turno ha fornito al segnalante una dispersione di gas istruzioni non adeguate in attesa dell'arrivo della squadra di pronto intervento (doc. 10a allegato alla *check list* e nota 14 ottobre 2020);
- v. in violazione dell'articolo 26, comma 4, lettera f) e dell'articolo 68, comma 6, lettera a), punto (ii), della RQDG 14/19, la società, come risulta dalla documentazione prodotta in sede di verifica ispettiva, non ha correttamente registrato due dispersioni di gas nella tabella N (doc. 10a e 12a allegati alla *check list* e progressivi nn. 1635 e 2181 della Tabella verifica componente dispersioni – Dettaglio).

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- l'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11 attribuisce all'Autorità il potere di disciplinare, con proprio regolamento, nel rispetto della legislazione vigente in materia, i procedimenti sanzionatori di sua competenza nonché i casi in cui, con l'accordo dell'impresa destinataria dell'atto di avvio del procedimento sanzionatorio, possono essere adottate modalità procedurali semplificate di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie;
- in attuazione dell'articolo 45, comma 6, del decreto legislativo 93/11, l'articolo 5, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com prevede che nei casi in cui gli elementi raccolti dagli Uffici sorreggano sufficientemente la fondatezza delle contestazioni, il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni, fatti salvi i diritti di contraddittorio e difesa, può individuare, nella determinazione di avvio del procedimento sanzionatorio e sulla base delle evidenze acquisite, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento; alla determinazione di avvio sono allegati i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione;
- nei casi di cui al citato articolo 5, comma 1, entro trenta giorni dalla comunicazione della determinazione di avvio, il destinatario della stessa può:
 - i. effettuare il pagamento della sanzione nella misura di un terzo di quella quantificata nella determinazione di avvio, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, il che, unitamente alla cessazione delle condotte contestate, produce l'estinzione del procedimento sanzionatorio (articolo 5, commi 2 e 3, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com);
 - ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con il procedimento nelle forme ordinarie con i connessi diritti di contraddittorio e difesa, ma con facoltà del Collegio dell'Autorità di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata nella presente determinazione (articolo 5, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95, nei confronti di SEI;
- gli elementi acquisiti, essendo altresì sufficienti a sorreggere la fondatezza della contestazione, consentono, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, di quantificare, nella presente determinazione di avvio, l'importo della sanzione che potrebbe essere irrogata all'esito del procedimento secondo i criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81 e di cui all'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e, in particolare, tenendo conto che:

- quanto al criterio della *gravità della violazione*, la condotta della società si è posta in contrasto con la regolazione prescritta dall’Autorità a garanzia della sicurezza e della qualità delle prestazioni rese agli utenti serviti dal servizio di distribuzione del gas naturale;
- con riferimento ai criteri dell’*opera svolta dall’agente per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione* e della *personalità dell’agente* non risultano circostanze rilevanti;
- in merito alle *condizioni economiche dell’agente*, dall’ultimo bilancio disponibile relativo all’anno 2019 risulta che il fatturato conseguito dalla società sia pari a euro 30.485.788;
- gli elementi sopra esposti consentono, allo stato delle attuali evidenze istruttorie, di determinare la sanzione nella misura di euro 36.600 (trentaseimilaseicento).

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in ragione della prevalenza dell’interesse all’adempimento degli obblighi violati, rispetto alla rapida definizione del procedimento sanzionatorio, il previo invio delle corrette procedure operative relative alle attività di pronto intervento e di classificazione delle dispersioni localizzate costituisca presupposto per accedere al pagamento in misura ridotta della sanzione sopra indicata.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. per l’accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l’adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di quantificare, ai sensi dell’articolo 45 del decreto legislativo 93/11 e dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l’importo della sanzione amministrativa pecuniaria in euro 36.600 (trentaseimilaseicento);
3. di allegare, ai fini della comunicazione di cui al punto 11, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, i documenti presenti nel fascicolo su cui si basa la contestazione di cui al precedente punto 1;
4. di avvisare che il destinatario della presente determinazione, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della stessa, può:
 - i. ai sensi dell’articolo 5 dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, previa cessazione della condotta contestata al punto ii. del secondo considerato, rinunciando alle ulteriori formalità del procedimento, effettuare il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura pari ad un terzo del valore di quella quantificata al precedente punto 2, utilizzando il modello “F23” (recante codice ente “QAE” e codice tributo “787T”), mediante delega ad una banca o alle Poste Italiane S.p.a., oppure direttamente

- al concessionario del servizio di riscossione, ai sensi del decreto legislativo 237/97;
- ii. in alternativa al punto precedente, proseguire con l'ordinario procedimento sanzionatorio avviato con il presente provvedimento, con facoltà del Collegio di irrogare, nel provvedimento finale, una sanzione di ammontare anche più elevato di quella quantificata al punto 2 della presente determinazione;
 5. di prevedere che il pagamento della sanzione amministrativa ridotta di cui al punto 4 i., previo invio delle corrette procedure operative relative alle attività di pronto intervento e di classificazione delle dispersioni localizzate – che dovranno essere comunicate all'Autorità mediante l'invio di prova documentale – determinino, ai sensi dell'articolo 5 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, l'estinzione del presente procedimento sanzionatorio;
 6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
 7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 7;
 9. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 10. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 9;
 11. di comunicare il presente provvedimento a SEI Servizi Energetici Integrati S.r.l. (P.IVA 02169270200) mediante PEC all'indirizzo seisrl.mantova@legalmail.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 19 marzo 2021

Il Direttore
avv. Michele Passaro